

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Fallimentare

* * *

COPIA

**Ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato
preventivo ex art. 161, comma 6, Legge Fallimentare**

* * *

nell'interesse della società **IBP ENERGIA S.R.L.**, con sede legale e principale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02414270062, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL 253760, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Enrico Colombo, nato a Bergamo (BG) il 1 settembre 1964 (C.F. CLMNRC64P01A794K) e domiciliato in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, per delega in calce al presente ricorso, dall'Avv. Alberto Nanni (C.F. NNNLRT55D28F205E, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano: alberto.nanni@pec.gop.it), dall'Avv. Gabriella Covino (C.F. CVNGRL68A41A783B, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gabriella.covino@pec.gop.it), dall'Avv. Luca Jeantet (C.F. JNTLCU76A06L219F, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino: lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it) e dall'Avv. Daniela Amhof (C.F. MHFDNL82H43A952W, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano: daniela.amhof@pec.gop.it), tutti dello Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento dall'Avv. Luca Gastini (C.F. GSTLCU63C28A182K, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria: avvlucagastini@cnfpec.it) in Alessandria, Piazzetta S. Lucia n. 1, dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni di

Cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 51 d. l. n. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 d.m. 17.7.2008 od agli indirizzi di P.E.C. alberto.nanni@pec.gop.it, gabriella.covino@pec.gop.it, lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it, daniela.amhof@pec.gop.it e avvluvagastini@cnfpec.it, comunicati ai sensi della L. 2/2009, od al numero di fax 02.76009628.

---o0o---

INDICE SOMMARIO

Premessa: la ricorrente e il Gruppo Mossi & Ghisolfi	2
1. Anagrafica ed oggetto sociale	4
2. Il capitale, la compagine sociale, l'amministrazione e il controllo.	5
3. Breve storia della IBP Energia e profilo dell'azienda. La produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di biomasse prodotta dall'impianto di bioetanolo di cd. seconda generazione e l'alimentazione di quest'ultimo (anche) mediante l'energia prodotta dalla centrale elettrica.....	6
4. La crisi e le azioni intraprese per la conservazione del valore dell'azienda.	8
5. Segue: la proposta che IBP Energia intende formulare ai creditori e le manifestazioni d'interesse sul bioetanolo di seconda generazione ricevute	9
6. La documentazione prescritta dall'art. 161, comma 6, legge fall.	12
7. La competenza e i presupposti soggettivi	12

---o0o---

Premessa: la ricorrente e il Gruppo Mossi & Ghisolfi

La ricorrente **IBP Energia s.r.l.** (cfr. doc. n. 1) fa parte del Gruppo Mossi & Ghisolfi la cui capogruppo è una *holding* "pura" denominata Mossi & Ghisolfi S.p.A. con sede in Tortona ed interamente controllata dalla famiglia Ghisolfi. Il Gruppo Mossi & Ghisolfi ("**Gruppo Ghisolfi**") è costituito da numerose società direttamente o indirettamente controllate dalla *sub-holding* M&G Finanziaria S.p.A. ("**M&G Finanziaria**") che operano in Italia ed all'estero in due distinte aree di attività (si produce *sub doc. n. 2*, organigramma del Gruppo Ghisolfi rilevante ai fini del presente ricorso e di quelli che parallelamente vengono depositati da altre società di tale Gruppo avanti a codesto Ill.mo Tribunale). In particolare, le due grandi aree di attività del Gruppo Ghisolfi sono:

- (i) la storica attività di produzione di polietilene tereftalato, meglio conosciuto con la denominazione di "**PET**", che viene svolta in stabilimenti di

proprietà di M&G Polymers USA LLC, M&G Polimeros Mexico S.A. de C.V. e M&G Polimeros Brasil S.A. situati a Apple Grove, Altamira e Suape rispettivamente negli Stati Uniti, in Messico e in Brasile. Al fine di incrementare tale attività ed essere più competitivi attraverso un aumento della propria capacità produttiva, nell'anno 2013 attraverso la propria controllata M&G Resins USA LLC con sede in 450 Gears Road, Suite 240 Houston, TX 77067 USA, la M&G Finanziaria ha deciso di costruire a Corpus Christi (Texas, USA) il più grande stabilimento al mondo per la produzione di PET con un investimento iniziale pari a US\$ 1.3 miliardi. Purtroppo l'ammontare di tale investimento è aumentato negli anni in misura notevole e, ad oggi, la stima per consentire il completamento dell'impianto si aggira intorno ad oltre US\$ 2 miliardi. Le ragioni di tale rimarchevole aumento (riscontrato anche in altri simili progetti realizzati nel territorio) sono principalmente dovute al *boom* degli investimenti per l'estrazione del "shale gas" per cui i costi di costruzione si sono triplicati rispetto alle previsioni iniziali.

Il complessivo indebitamento correlato alla costruzione di detto impianto di Corpus Christi (di seguito, l'**"Indebitamento Americano"**) grava per intero sul Gruppo M&G Chemicals, di cui la M&G Finanziaria possiede direttamente ed indirettamente tramite la M&G Capital Investments Srl, la M&G Capital Srl, la M&G Capital Investments 2 Srl e la M&G Capital 2 Srl, il 68,06% del capitale sociale, essendo il restante 31,94% di proprietà della società Magnate SARL controllata dal fondo americano Texas Pacific Group ("**TPG**"), che è uno dei grandi investitori che ha accompagnato il Gruppo Ghisolfi nel menzionato rilevante progetto di costruzione dell'impianto nel Texas.

È da subito necessario far presente che l'Indebitamento Americano, ad oggi pari a US\$ 1,145 milioni, non grava sulla società esponente.

Pertanto, la crisi che ha colpito l'area di attività di produzione di PET (che viene affrontata negli Stati Uniti d'America con la richiesta avanti alla Corte dello Stato del Delaware di ammissione alla procedura di *Chapter 11*) non ha alcun impatto sulla società esponente ai fini dell'ammissione alla procedura richiesta con il presente ricorso, come meglio verrà illustrato nel piano di concordato in corso di predisposizione ex art. 161 L.F.

- (ii) la seconda area di attività del Gruppo Ghisolfi (avviata nel 2006 a seguito di studi ed intuizioni dell'Ing. Guido Ghisolfi, prematuramente scomparso il 3 marzo 2015), è la produzione di bioetanolo di cd. seconda generazione che, come vedremo (v. *infra*), costituisce un'assoluta novità a livello mondiale nel campo della produzione dei carburanti e di bioderivati chimici con l'enorme pregio di essere compatibile con gli ambiziosi programmi nazionali ed internazionali di tutela ambientale del nostro pianeta.

Come subito vedremo, l'attività della Società ricorrente attinente alla produzione di energia elettrica è industrialmente collegata proprio a detta area di attività di produzione di bioetanolo di seconda generazione che, purtroppo, si trova in una situazione di crisi anche in tal caso principalmente dovuta agli ingenti maggiori costi di costruzione di un importante impianto prototipo sito in Crescentino (VC) anche correlati alla necessità di investimenti aggiuntivi per alcuni interventi correttivi sull'originario progetto tecnico.

---o0o---

1. Anagrafica ed oggetto sociale

1.1. La società **IBP Energia s.r.l.** (d'ora innanzi anche, per brevità, "**IBP Energia**" oppure la "**Società**") ha sede legale, operativa e direzionale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02414270062, iscritta

al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL 253760 (cfr. doc. 1).

IBP Energia è stata costituita in data 30 settembre 2013 ed ha il seguente oggetto sociale principale:

“(…) - l'esercizio, manutenzione e gestione dell'impianto di generazione di energia elettrica da biomasse, sito nel Comune di Crescentino (VC), strada del Ghiaro 26 (di seguito l'Impianto); delle relative opere di connessione e, per quanto di interesse dell'Impianto, delle parti comuni dell'Impianto di produzione di bioetanolo adiacente all'Impianto e destinato a fornire la biomassa principale per l'alimentazione dell'Impianto medesimo;

- la produzione, distribuzione e commercializzazione dell'energia elettrica prodotta dall'Impianto conformemente ai provvedimenti autorizzativi e alle convenzioni ad esso inerenti, nonché l'ottenimento di ogni forma di incentivazione, sovvenzione ed altre misure analoghe fruibili secondo la legge dello Stato o altra norma dell'ordinamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

- l'adempimento alle obbligazioni contratte per il finanziamento dell'Impianto principalmente attraverso gli utili creati con l'esercizio dell'attività di produzione e commercializzazione dell'energia elettrica e la fruizione delle misure di incentivazione e sovvenzione di cui al punto precedente (...)” (cfr. doc. n. 3).

2. Il capitale, la compagine sociale, l'amministrazione e il controllo.

2.1. Il capitale sociale di IBP Energia è stato deliberato, sottoscritto e versato per Euro 50.000,00 (cfr. doc. 1) ed è integralmente di titolarità della società Biochemtex S.p.A. (“**Biochemtex**”) con sede in Tortona, mentre Unicredit Leasing S.r.l. è titolare di un pegno sull'intera partecipazione di Biochemtex.

2.2. IBP Energia è attualmente gestita da un Amministratore Unico, il Sig. Enrico Colombo, nato a Bergamo (BG) il 1 settembre 1964 (C.F. CLMNRC64P01A794K), nominato con atto del 30 settembre 2013 fino alla revoca.

2.3. IBP Energia non ha dipendenti.

3. Breve storia della IBP Energia e profilo dell'azienda. La produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di biomasse prodotta dall'impianto di bioetanolo di cd. seconda generazione e l'alimentazione di quest'ultimo (anche) mediante l'energia prodotta dalla centrale elettrica

3.1. La IBP Energia è stata costituita in data 30 settembre 2013 e, come accennato sopra, fa parte del Gruppo Ghisolfi in quanto indirettamente controllata dalla Mossi & Ghisolfi S.p.A. ("**Mossi & Ghisolfi**") con sede in Tortona, che è la *holding* pura della famiglia Ghisolfi e che, attraverso la M&G Finanziaria (di cui possiede l'intero capitale sociale), controlla l'intero Gruppo Ghisolfi, tra cui la ricorrente (in proposito, si rimanda alla chart esplicativa della catena di controllo della IBP Energia da parte della Mossi & Ghisolfi *sub* doc. n. 2).

Più in particolare, la IBP Energia è controllata al 100% dalla Biochemtex S.p.A. ("**Biochemtex**") con sede in Tortona (*cfr.* doc. n. 1), la quale è, a sua volta, controllata al 100% dalla M&G Finanziaria.

3.2. Come accennato sopra, l'oggetto sociale della IBP Energia è strettamente connesso all'attività del Gruppo Ghisolfi nel settore di produzione del bioetanolo di seconda generazione. Al fine di evitare ripetizioni e di fornire in modo, ci auguriamo, sinteticamente più chiaro il quadro d'insieme delle specifiche attività svolte da detta filiera di società, ci pare opportuno richiamare quanto esposto nei ricorsi ex art. 161, comma 6, L.F. di ciascuna di esse che, per semplicità, alleghiamo al presente ricorso precisando, in particolare, che tali società sono:

- (i) Biochemtex, controllata al 100% da M&G Finanziaria, che svolge attività di *engineering and procurement*, nonché attività di ricerca (*cfr.* ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. **doc. n. 4A**);
- (ii) Beta Renewables S.p.A. ("**Beta**"), controllata al 67,54% da Biochemtex, che è titolare dei brevetti e del *know how* relativi alla tecnologia per la

costruzione di impianti di produzione di bioetanolo di seconda generazione, quale quello di Crescentino (*cf.* ricorso *ex art.* 161, comma 6, L.F. **doc. n. 4B**);

- (iii) Italian Bio Products S.r.l. ("**IBP**"), controllata al 100% da Biochemtex, che è titolare dell'impianto dimostrativo di produzione di bioetanolo sito in Crescentino (*cf.* ricorso *ex art.* 161, comma 6, L.F. **doc. n. 4C**).

3.3. All'impianto di bioetanolo di proprietà della IBP è collegata una centrale di produzione di energia elettrica che produce energia elettrica (anche) mediante l'utilizzo di biomasse (lignina) a sua volta prodotta dall'impianto produttivo di bioetanolo della IBP (infatti, per saturare la capacità della caldaia si acquistano altre biomasse che vengono miscelate alla lignina, con le percentuali consentite dalle autorizzazioni provinciali).

La menzionata centrale di produzione di energia elettrica è stata concessa in locazione finanziaria da Unicredit Leasing S.r.l. a IBP Energia con contratto di *leasing* in data 1 ottobre 2013 e, in ragione della stretta interdipendenza industriale sussistente tra l'impianto di bioetanolo e la centrale elettrica (*v. infra*), IBP Energia ha, a sua volta, concesso in affitto detta centrale elettrica alla collegata IBP mediante contratto di affitto di ramo di azienda in data 4 ottobre 2013 e a fronte del pagamento di un canone d'affitto trimestrale pari ad Euro 1,6 milioni.

Ad oggi, pertanto, la centrale elettrica è gestita dalla IBP quale conduttrice del corrispondente ramo d'azienda in forza del menzionato contratto di affitto sottoscritto con la IBP Energia e produce energia elettrica mediante l'utilizzo della lignina prodotta dall'impianto produttivo di bioetanolo di IBP che quest'ultima, in parte, vende sul mercato con utilizzazione degli incentivi dei cd. certificati verdi, e in altra parte, utilizza per il funzionamento dell'impianto stesso riducendone i costi di produzione.

4. La crisi e le azioni intraprese per la conservazione del valore dell'azienda.

4.1. La crisi di IBP Energia è conseguenza della crisi che ha colpito l'area di attività del bioetanolo di seconda generazione che è già stata descritta nei ricorsi ex art. 161, comma 6, L.F. della IBP (doc. n. 4C), Biochemtex (doc. n. 4A) e Beta Renewables (doc. n. 4B).

4.2. L'importanza nel garantire continuità dell'attività della IBP Energia risiede nell'essenzialità e stretta interdipendenza industriale della centrale elettrica rispetto all'impianto di produzione di bioetanolo e ciò in quanto non solo la centrale elettrica è alimentata da biomasse prodotta dal menzionato impianto, ma l'energia prodotta dalla centrale è altresì utilizzata per il funzionamento dell'impianto con conseguente minimizzazione dei costi di gestione.

4.3. Com'è ovvio, i ricavi della IBP Energia sono sempre stati costituiti dai corrispettivi pagati da IBP a titolo di canoni di affitto che a partire dal mese di ottobre verranno temporaneamente corrisposti in misura ridotta, ossia pari al fabbisogno di periodo generato da IBP Energia (*i.e.* le sole spese di giustizia e le rate del leasing con Unicredit) Pertanto, si fa presente che il presente ricorso allo strumento di cui all'art. 161, comma 6, L.F. è supportato finanziariamente come si evince dal prospetto relativo alle previsioni finanziarie della Società dei prossimi sei mesi che qui si produce *sub doc. n. 5*. Al riguardo, appare opportuno evidenziare che IBP e IBP Energia hanno condotto, con l'ausilio dei propri consulenti finanziari di cui *infra sub par. 5*, prudenziali verifiche preventive aventi ad oggetto non solo la tenuta delle assunzioni su cui si basa il fabbisogno settembre 2017 - marzo 2018 e, quindi, dei prevedibili realizzi di cui al doc. n. 5, ma altresì la possibilità di coprire eventuali perdite in caso di proiezione negativa già durante la presente fase prenotativa e, in ogni caso, di riassorbire le menzionate eventuali perdite al più tardi in sede esecutiva, con conseguente finale mantenimento della conservazione della garanzia patrimoniale nell'interesse dei creditori della Società e del Gruppo Ghisolfi.

5. Segue: la proposta che IBP Energia intende formulare ai creditori e le manifestazioni d'interesse sul bioetanolo di seconda generazione ricevute

5.1. IBP Energia si propone di formulare ai creditori una proposta di definizione della propria esposizione debitoria, nell'ambito della disciplina normativa di cui agli artt. 160 e ss. Legge Fallimentare.

In particolare, poiché il nostro ordinamento non conosce il cd. concordato di gruppo, va precisato in questa sede che il presente ricorso ex art. 161, sesto comma, Legge Fallimentare, si associa ad analoghi ricorsi depositati in data odierna da altre società del Gruppo Ghisolfi avanti a codesto Ill.mo Tribunale e meglio precisate nella nota a piè di pagina n. 1⁽¹⁾.

Infatti, IBP Energia e le altre menzionate società del Gruppo Ghisolfi stanno attualmente verificando l'eventuale opportunità che la ristrutturazione dei debiti delle menzionate società avvenga mediante uno strumento unitario che coinvolga tutte o una parte delle società del Gruppo Ghisolfi che in data odierna hanno depositato ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. e, in particolare, se sussistano i presupposti per addivenire alla stipula di un accordo di ristrutturazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182 *bis* L.F.

Inoltre, tra le verifiche attualmente in corso si inserisce l'accertamento della possibilità di IBP Energia e delle altre menzionate società del Gruppo Ghisolfi di concretizzare un eventuale piano di concordato che consenta la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti nella forma del cd. '*concordato con continuità diretta*' oppure che permetta, in alternativa alla menzionata continuità aziendale

⁽¹⁾ In particolare, in data odierna sono stati depositati ricorsi ex art. 161, sesto comma, L.F. per conto delle seguenti società del Gruppo Ghisolfi:

- (i) IBP;
- (ii) Biochemtex;
- (iii) Beta Renewables;
- (iv) MG Finanziaria;
- (v) Mossi & Ghisolfi;
- (vi) IBP Energia;
- (vii) Acetati Immobiliare S.p.A.;
- (viii) M&G Polimeri S.p.A.

soggettiva, di preservare la continuità aziendale mediante un cd. *"concordato con continuità indiretta"*, il tutto ai sensi dell'art. 186 bis L.F.

5.2. A tal fine, IBP Energia e le altre società del Gruppo Ghisolfi hanno nominato, quali propri consulenti, la Dott.ssa Stefania Chiaruttini e il Dott. Luca Minetto dello Studio Associato Chiaruttini (**"Studio Chiaruttini"**) che stanno attualmente conducendo tutte le verifiche propedeutiche alla scelta della migliore forma di ristrutturazione dei debiti e di soddisfacimento degli interessi creditori e ciò, come si è visto, sulla base della continuità aziendale soggettiva oppure oggettiva di IBP Energia, eventualmente insieme a tutte o parte delle altre società del Gruppo Ghisolfi, salva la possibilità, all'esito delle verifiche in corso, di valutare uno scenario alternativo liquidatorio per tutte o alcune delle menzionate società.

Inoltre, nelle menzionate attività propedeutiche alla verifica da parte della Società della sussistenza delle condizioni per il raggiungimento di una ristrutturazione mediante una continuità aziendale oggettiva, la società, oltre allo Studio Chiaruttini, si avvale altresì dall'*advisor* finanziario **Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("Mediobanca")**, cui è affidata, *inter alia*, l'interlocuzione con i principali creditori di IBP Energia e delle società del Gruppo Ghisolfi, oltre all'esplorazione circa la disponibilità di soggetti terzi ad effettuare eventuali investimenti nell'ambito di un processo di M&A strutturato. Inoltre, Mediobanca è altresì incaricata di proseguire e implementare i contatti già avviati tra potenziali nuovi *partner* e/o investitori interessati nel ramo della produzione di bio-carburanti e gli amministratori del Gruppo Ghisolfi.

5.3. Si segnala che una società controllata da un importante gruppo industriale in data 21 settembre 2017 ha espresso il proprio interesse per iniziative di collaborazione nel menzionato ramo di attività evidenziando che *"le iniziative di collaborazione (...) potrebbero venirsi a sviluppare, sotto varie forme, inclusa una eventuale partecipazione di controllo di (...) nelle società operanti nello sviluppo, ingegnerizzazione e utilizzo industriale di tecnologie e processi bio-chimici basati*

sull'utilizzo di fonti rinnovabili (...)" (per ragioni di riservatezza tale lettera non viene prodotta ma verrà mostrata al Tribunale e consegnata al Commissario).

Inoltre, si segnala altresì che a seguito di una visita all'impianto di Crescentino effettuata nel maggio 2017, il sindaco della città di Fuyang (Cina) ha manifestato un forte interesse per la costruzione di numerosi impianti di bioetanolo di seconda generazione con la tecnologia utilizzata in detto impianto (*cf. doc. n. 7*). Si consideri che nella sola città Fuyang vivono quasi 8 milioni di persone e che, pertanto, si può avere una minima idea del potenziale di sviluppo di tale tecnologia in quel paese.

5.4. Per le menzionate ragioni ed in questa ampia prospettiva di ristrutturazione del Gruppo Ghisolfi, viene formulata la richiesta di concessione del termine massimo di legge (pari a 120 giorni), in modo tale da consentire di identificare la migliore soluzione concorsuale (accordo ex art. 182-bis / concordato in continuità soggettivo o oggettivo), nella massima tutela delle ragioni del ceto creditorio e, per quanto risulterà possibile, della forza lavoro attualmente impiegata da IBP Energia e dalle altre società del Gruppo Ghisolfi, naturalmente facendo salva la possibilità, all'esito delle verifiche che verranno condotte per il tramite dei consulenti designati e designandi, di valutare uno scenario alternativo liquidatorio.

La richiesta di concessione del termine massimo di legge è, in particolare, dettata dall'obiettivo complessità della predisposizione delle diverse proposte di concordato e/o di ricorsi ai sensi dell'art. 182 *bis* L.F. per le menzionate società facenti parte del Gruppo Ghisolfi e della necessaria documentazione a supporto.

In ogni caso, IBP Energia non intende porre in essere alcuna iniziativa dilatoria, ben consapevole delle conseguenze che ciò potrebbe avere nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse concretizzarsi un differente scenario concorsuale, chiedendo unicamente che codesto Ill.mo Tribunale conceda il termine massimo di legge al fine di vagliare – con il dovuto approfondimento e rigore – la fattibilità (economica e giuridica) dei diversi scenari concordatari eventualmente

prospettabili.

6. La documentazione prescritta dall'art. 161, comma 6, legge fall.

In ossequio a quanto richiesto dall'art. 161, sesto comma, Legge Fallimentare, con il presente ricorso si producono:

(i) tutti i bilanci approvati e depositati presso la competente CCIAA relativamente agli ultimi tre esercizi chiusi il 31 dicembre 2014, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2016 (**docc. n. 8-10**).

(ii) l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti aggiornato alla data del 30 agosto 2017 (**doc. n. 11**), e ad oggi ancora in corso di aggiornamento; il tutto così riepilogabile nella tabella di sintesi di seguito esposta:

Descrizione	Importo
Debiti verso Istituti di credito garantiti	20.543.030,48
Debiti verso fornitori	18.261,08
Debiti verso società del Gruppo	778.179,57
Debiti verso dipendenti (compreso TFR)	8.753,00
Debiti tributari e previdenziali	62.653,13
Totale	21.410.877,26

7. La competenza e i presupposti soggettivi

Come anticipato, IBP Energia ha la propria sede legale, operativa e direzionale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, da cui deriva, pacificamente, la competenza *sub specie* di codesto Ill.mo Tribunale, ai sensi dell'art. 161, primo comma, Legge Fallimentare.

Tanto detto, si rileva altresì che IBP Energia (come risulta dai bilanci allegati: *cfr.* docc. n. 8-10) presenta tutti i requisiti dimensionali richiesti per essere

assoggettata alle disposizioni sul concordato preventivo.

Si noti, incidentalmente, che, ai sensi dell'art. 161, nono comma, Legge Fallimentare, IBP Energia non ha mai presentato domande di ammissione al concordato preventivo, né ha richiesto accordi di ristrutturazione di debiti.

Ad oggi, per quanto noto a IBP Energia, nessun creditore ha avanzato istanza di fallimento ex art. 15 Legge Fallimentare.

* * *

Tutto ciò premesso e dato atto della determinazione ai sensi dell'art. 152 Legge Fallimentare (**doc. 12**), in corso di registrazione presso il competente Registro delle Imprese, **IBP Energia S.r.l.**, come sopra rappresentata, assistita e domiciliata,

INSTA

affinché codesto Ill.mo Tribunale Voglia:

- (i) concedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 161, sesto comma, Legge Fallimentare, alla scrivente **IBP Energia S.r.l.**, con sede legale e principale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02414270062, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL 253760, un termine di centoventi giorni (ovvero della durata ritenuta di giustizia), per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, secondo e terzo comma, Legge Fallimentare ovvero della domanda ai sensi dell'art. 182 *bis*, primo comma, Legge Fallimentare;
- (ii) determinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 161, ottavo comma, I Legge Fallimentare, gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che la scrivente IBP Energia S.r.l. dovrà assolvere sino alla scadenza del termine come sopra fissato.

* * *

A corredo e complemento del presente ricorso, oltre al contributo unificato da € 98,00 ed alla marca da bollo da € 27,00, si allega in copia:

1. visura camerale storica di IBP Energia s.r.l.;

2. chart del Gruppo Ghisolfi;
3. statuto di IBP Energia s.r.l.
4. A. ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. nell'interesse di Biochemtex S.p.A.;
B. ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. nell'interesse di Beta Renewables S.p.A.;
C. ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. nell'interesse di Italian Bio Products S.r.l.;
5. prospetto relativo alle previsioni finanziarie di IBP Energia s.r.l. nei prossimi sei mesi (fino a marzo 2018);
6. *Documento a mani del Tribunale*
7. lettera del sindaco del Comune di Fuyang in data 18 luglio 2017;
8. bilancio ISC 2014 e relativi allegati;
9. bilancio ISC 2015 e relativi allegati;
10. bilancio ISC 2016 e relativi allegati;
11. elenco analitico e nominativo dei creditori IBP Energia S.r.l. alla data del 30.08.2017;
12. determinazione ai sensi dell'art. 152 Legge Fallimentare.

Con osservanza.

Milano-Alessandria, 13 ottobre 2017

IBP Energia S.r.l.

Sig. Enrico Colombo

Avv. Alberto Nanni

Avv. Gabriella Covino

Avv. Luca Jeantet

Avv. Daniela Amhof

Avv. Luca Gastini

PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Io sottoscritto Sig. Enrico Colombo, nato a Bergamo (BG) il 1 settembre 1964 (C.F. CLMNRC64P01A794K) e domiciliato in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, nella mia qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* di **IBP ENERGIA S.R.L.**, con sede legale e principale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02414270062, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL 253760 (la "**Società**"), delego gli avvocati Alberto Nanni, Gabriella Covino, Luca Jeantet, Daniela Amhof e Luca Gastini, affinché, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, rappresentino e difendano la predetta Società nel presente procedimento ed in ogni sua eventuale successiva fase, stato e grado, conferendo loro tutti i poteri di legge e, occorrendo, la facoltà di farsi sostituire in udienza da altri avvocati e procuratori.

Ricevuta, altresì, informazione sull'utilizzazione dei dati personali miei e della predetta Società ai sensi ed effetti di cui alla Legge 196/03, consento la loro utilizzazione ai predetti Avvocati (nonché ai loro dipendenti e collaboratori), nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato.

Ai fini della presente procura, il sottoscritto, nella qualità sopra precisata, elegge domicilio presso l'avv. Luca Gastini in Alessandria, Piazzetta S. Lucia n. 1.

Milano, 13 ottobre 2017


IBP Energia S.r.l.



Sig. Enrico Colombo

E' autentica

Avv. Alberto Nanni



Avv. Gabriella Covino

Avv. Luca Jeantet

Avv. Daniela Amhof

Avv. Luca Gastini

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Fallimenti

Depositato in Cancelleria oggi 16/10/2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa ELENA CHIN



VERSATA MARCA DA € 3,84
SULL' ORIGINALE IL 16/10/2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa ELENA CHIN

